

XI LEGISLATURA
CONSIGLIO REGIONALE

Delibera n. 4 del 30 luglio 2013, approvata a maggioranza dal Consiglio regionale

Oggetto: Accertamento della causa di ineleggibilità, prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera n) della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21 a carico del Consigliere regionale Stefano MAZZOLINI e conseguente annullamento dell'elezione.

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO l'articolo 8 della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, che attribuisce al Consiglio regionale il potere di convalidare l'elezione dei propri componenti, secondo le norme previste dal proprio Regolamento interno, ovvero di annullare, previa contestazione all'interessato, l'elezione di coloro a carico dei quali si ritenga sussistere una causa di ineleggibilità prevista dalla stessa legge regionale 21/2004;

VISTO l'articolo 20 del Regolamento interno, che disciplina le modalità procedurali per l'esercizio di tali poteri di convalida e di annullamento delle elezioni;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 3 del 9 luglio 2013 con la quale è stato deliberato, su proposta della Giunta delle elezioni, di contestare al cons. Stefano MAZZOLINI, la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, lett. n), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, risultando che il consigliere predetto ha ricoperto la carica di Presidente dell'Agenzia regionale Promotur successivamente al termine per la presentazione delle candidature e fino alle dimissioni rassegnate in data 24 aprile 2013;

VISTE le osservazioni di data 19 luglio 2013, presentate, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della citata legge regionale 21/2004, dal cons. Stefano MAZZOLINI, per il tramite degli avvocati Elena D'Orlando e Renato Fusco ed illustrate oralmente dall'avv. prof. Elena D'Orlando nell'audizione svolta della Giunta per le elezioni nella seduta del 26 luglio 2013;

CONSIDERATO che le osservazioni formulate per iscritto e sviluppate oralmente nell'audizione si incentrano in particolare sui seguenti punti:

a) insussistenza della causa di ineleggibilità contestata, in quanto la fattispecie concreta avrebbe dovuto correttamente essere inquadrata tra le cause di incompatibilità, in particolare quella prevista dall'art. 4, comma 1, lett. b), della legge regionale 21/2004, per i Presidenti di enti pubblici la cui nomina sia di competenza della Regione;

b) insussistenza, in ogni caso, della causa di ineleggibilità contestata, per difetto dell'elemento oggettivo, non essendo l'Agenzia regionale Promotur un "ente regionale", bensì un "ente pubblico economico funzionale della Regione", per espressa qualificazione contenuta nella legge istitutiva ed essendo necessario, in tale materia, adottare una interpretazione restrittiva delle norme che prevedono cause di ineleggibilità, e in particolare una nozione di ente regionale che comprenda solo gli enti pubblici che svolgono funzioni amministrative e non anche enti pubblici economici, che svolgono funzioni imprenditoriali;

c) insussistenza della causa di ineleggibilità contestata anche per difetto dell'elemento soggettivo, non avendo il Presidente dell'Agenzia in esame alcun potere di gestione e amministrazione attiva, spettanti invece al Direttore dell'Agenzia medesima;

d) in via subordinata, contraddittorietà con il principio assunto a base della deliberazione consiliare n. 8/2008, relativa alla convalida del cons. Brandolin, nella quale, in relazione ad una rilevata antinomia tra gli articoli 3 e 7 della legge regionale 21/2004, circa il termine entro cui dovrebbe essere rimossa la causa di ineleggibilità, si era ritenuto di dare prevalenza alla volontà popolare;

e) in via ulteriormente subordinata, insussistenza della causa di ineleggibilità per difetto dell'elemento temporale, dovendo ritenersi che il "momento della elezione" debba individuarsi nel completamento del procedimento elettorale e cioè nell'atto di proclamazione dell'elezione;

RITENUTO, in relazione alle osservazioni sopra esposte:

a) quanto alla pretesa insussistenza della causa di ineleggibilità per la ritenuta prevalenza della causa di incompatibilità (sub a):

1) che i due tipi di cause limitative del diritto di elettorato passivo rispondono a funzioni affatto diverse, il primo essendo diretto a evitare un'alterazione della par condicio dei candidati nella campagna elettorale, il secondo invece a rimuovere, una volta accertata la validità dell'elezione, un potenziale conflitto di interessi tra la carica elettiva e altre situazioni inerenti l'attività o lo status dell'eletto;

2) che non può pertanto condividersi la tesi secondo cui la sussistenza di una causa di incompatibilità, rimuovibile dopo l'elezione, possa di per sé far venir meno l'esigenza di tutela dei valori costituzionali cui sono preordinate le cause di ineleggibilità (la libertà del voto da condizionamenti di candidati che detengano determinati poteri e l'eguaglianza dei candidati nella competizione elettorale);

b) quanto alla pretesa insussistenza dell'elemento oggettivo (sub b):

1) che la nozione di ente regionale, adottata nella deliberazione n. 3/2013, va qui sostanzialmente confermata e deve essere intesa come ente di diretta emanazione della Regione, da essa istituito e disciplinato, e nei confronti del quale la Regione stessa esercita un penetrante potere di ingerenza, tale da porla in condizioni di dirigere l'ente, utilizzandolo come strumento delle proprie politiche nel settore di competenza, a nulla rilevando la qualificazione come ente pubblico economico;

2) che tali attributi sono rinvenibili nell'Agenzia regionale Promotur, visti in particolare i rilevanti compiti strumentali ad essa assegnati dalla legge istitutiva 50/1993, tali da porre chi amministra l'ente nelle condizioni di avvantaggiarsi rispetto ad altri candidati nella competizione elettorale (acquisizione, realizzazione e gestione di impianti di risalita e relative pertinenze, di piste da sci, di altri impianti, servizi, infrastrutture e strutture, situate o da situarsi nelle aree adiacenti ai predetti impianti; gestione dei demani sciabili e dei servizi di interesse turistico e sportivo correlati; gestione di pubblici servizi e di attività commerciali funzionali all'attività istituzionale, promozione, in raccordo con Turismo FVG, del

turismo attraverso lo sport e le sue manifestazioni pubbliche, assunzione temporanea o stabile di attività complementari per lo sviluppo turistico);

c) quanto alla pretesa insussistenza dell'elemento soggettivo (sub c): che il Presidente dell'Agenzia Promotur è senza dubbio "amministratore", tenuto conto delle funzioni assegnate a tale figura dalla legge istitutiva dell'Agenzia Regionale Promotur (Capo I bis della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, come inserito dalla legge regionale 22 dicembre 2011, n. 17), sia come organo monocratico che come membro dell'organo collegiale di amministrazione dell'ente;

d) quanto alla pretesa insussistenza del requisito temporale e alla contestata contraddittorietà con la precedente deliberazione consiliare n. 8/2008 (sub d) ed e): che il termine entro cui va rimossa la causa di ineleggibilità deve correttamente essere individuato, superando le precedenti incertezze interpretative che hanno giustificato la deliberazione consiliare del 2008, in quello per la presentazione delle candidature, alla luce della sentenza n. 579/2010 del Tribunale di Trieste, in cui tale giudice ha rilevato, in base ad una interpretazione logico-sistematica, che l'apparente conflitto tra gli art. 3 e 7 della legge regionale 21/2004 debba essere risolto nel senso che l'invalidità dell'elezione deriva dall'aver continuato a svolgere le funzioni dopo la presentazione della candidatura, essendo tale interpretazione coerente con la ratio dell'istituto, cioè evitare che il candidato che si presenta alle elezioni sfrutti la posizione di vantaggio che gli deriva da determinate cariche per influenzare l'elettorato durante la campagna elettorale;

RITENUTO pertanto che il fatto di aver rivestito la carica di Presidente dell'Agenzia regionale Promotur dopo il termine per la presentazione delle candidature e fino al 24 aprile 2013 integri la causa di ineleggibilità alla carica di consigliere regionale di cui all'art. 2, comma 1, lett. n), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21;

RITENUTO quindi di provvedere, ai sensi dell'art. 8, comma 2 della legge regionale 21/2004 e dell'art. 20, commi 4 e seguenti del regolamento interno del Consiglio regionale, all'annullamento dell'elezione di Stefano MAZZOLINI alla carica di consigliere della XI legislatura del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTA la relazione della Giunta delle elezioni presentata in data 30 luglio 2013, i cui contenuti si intendono qui integralmente richiamati;

DELIBERA

1) di ritenere sussistente, per le motivazioni indicate in premessa, la causa di ineleggibilità prevista dall'art. 2, comma 1, lett. n), della legge regionale 29 luglio 2004, n. 21, a carico del consigliere Stefano MAZZOLINI;

2) di annullare conseguentemente la elezione di Stefano MAZZOLINI alla carica di consigliere della XI legislatura del Consiglio della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

3) di dare atto che gli effetti della presente deliberazione decorrono dal giorno successivo a quello del suo deposito presso la Segreteria generale del Consiglio regionale.

La presente deliberazione verrà depositata il giorno successivo alla sua adozione presso la Segreteria generale del Consiglio regionale e notificata al sig. Stefano MAZZOLINI, entro i cinque giorni successivi, come previsto dall'art. 20, comma 5 del regolamento interno del Consiglio regionale.

IL PRESIDENTE

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

IL SEGRETARIO GENERALE

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA DEPOSITATA PRESSO LA SEGRETERIA GENERALE DEL
CONSIGLIO REGIONALE IN DATA 31 LUGLIO 2013.

IL SEGRETARIO GENERALE
DEL CONSIGLIO REGIONALE
Mauro Vigni